



Fondazione per la Cultura Pontedera

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione – Sede – Durata

E' costituita la "Fondazione per la Cultura Pontedera".

La Fondazione ha sede in Pontedera presso il Palazzo Municipale.

La Fondazione può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie o uffici in altre località.

La Fondazione, nell'ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dagli artt. 13 e seguenti del Codice Civile, è disciplinata dal presente Statuto.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Scopo

La Fondazione non ha fine di lucro e si propone di favorire la diffusione della cultura e dell'arte promuovendo e valorizzando le proposte culturali nel territorio della Città di Pontedera e della Valdera con particolare attenzione alla promozione, conservazione e tutela dei beni di interesse storico ed artistico.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle direttamente connesse e accessorie, integrative e/o strumentali.

ARTICOLO 3

Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione dovrà provvedere alla conservazione e manutenzione del patrimonio artistico affidata alla stessa.

Inoltre la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(1) promuovere e/o realizzare manifestazioni culturali, in accordo con il Comune di Pontedera e con quelli della Valdera, anche in collaborazione con altri enti;

(2) promuovere e/o realizzare progetti, attività formative ed editoriali, seminari, corsi, convegni, incontri di studio e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma, la formazione professionale degli operatori di settore ed una più approfondita conoscenza delle attività di sperimentazione e ricerca negli ambiti di interesse;

(3) produrre e/o gestire materiale audiovisivo di interesse delle attività;

(4) collaborare con Enti, associazioni, società, sia pubbliche che private, e con persone che operando nel mondo della cultura si pongano finalità compatibili a quelle della Fondazione stessa;

(5) istituire premi e borse di studio;

(6) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – in favore di progetti ed iniziative culturali secondo quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 4

Fondo di dotazione e patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti di beni e denaro effettuati a suo tempo dal Socio Fondatore Storico e da quelli effettuati dal Socio Fondatore (“fondo di dotazione”).

Il patrimonio può inoltre essere successivamente incrementato:

- da denaro o beni mobili e immobili conferiti alla Fondazione o che ad essa perverranno, anche per elargizione o contributo da parte di terzi ovvero acquisiti dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità, che siano espressamente destinati all’incremento del patrimonio per le finalità di cui all’art. 2;

- dalle somme, anche derivanti dagli avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio;

- da eventuali donazioni, sussidi o contributi da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, organi dello Stato, Regioni, Enti ed Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero alla Fondazione per atti di liberalità, a tal fine destinati.

Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento civile.

ARTICOLO 5

Proventi

Per l'adempimento dei suoi fini, la Fondazione dispone:

- degli avanzi degli esercizi precedenti, non destinati a patrimonio;
- delle rendite del proprio patrimonio;
- di eventuali contributi annuali, dei Fondatori e dei Partecipanti, determinati ai sensi dei successivi articoli 6, 7 e 11;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altro provento pervenuto;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi, a tal fine destinati;
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione;
- dei contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali.

ARTICOLO 6

Soci

E' Socio Fondatore Storico il Comune di Pontedera.

E' Socio Fondatore la Fondazione Fabbrica Europa.

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Socio Fondatore, altri enti, persone giuridiche, pubbliche e private, e persone fisiche che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da contabilizzare in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione, salva espressa autorizzazione dell'organo che esercita il controllo.

ARTICOLO 7

Partecipanti

I partecipanti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono individuati tra le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi di qualsiasi tipo destinati all'attività della Fondazione medesima, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Partecipante si acquista a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di recesso o a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione quando il partecipante:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo o l'apporto dovuto.

I Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

ARTICOLO 8

Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea di partecipazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 9

L'assemblea di partecipazione.

L'assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Partecipanti.

L'assemblea dei partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei partecipanti:

- a) formula pareri consultivi e proposte in ordine al programma delle attività della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario fra persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione.

L'assemblea dei partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti o dai Soci Fondatori.

La convocazione, effettuata almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere esplicitata con telegramma, telefax o posta elettronica inviata con almeno tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità di intervenire alla riunione dell'Assemblea, ciascun membro può delegare in forma scritta, altra persona. Non è previsto limite di delega passiva.

ARTICOLO 10

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri compreso tra tre e sette, designati nel modo seguente:

- la maggioranza dei membri, nominati dal Comune di Pontedera, di cui uno in qualità di Presidente;
- la minoranza dei membri nominati dal Fondazione Fabbrica Europa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Socio Fondatore Storico stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle nomine di propria competenza secondo le norme dettate dal proprio ordinamento.

Possono altresì provvedere alla revoca e sostituzione dei loro rappresentanti in ogni tempo e senza indennità, per giustificati motivi.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca, mediante nuova designazione o nomina da effettuare con le stesse modalità di quelle già attuate per il componente uscente, da parte dell'Ente rappresentato.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono se risultano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

ARTICOLO 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- a) delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano per Statuto;
- b) può delegare ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
- c) nomina uno o più Vice Presidenti della Fondazione, tra i rappresentanti dei Fondatori;
- d) può nominare uno o più Comitati Tecnici, se ritenuto opportuno;
- e) può nominare procuratori determinandone le attribuzioni;
- f) delibera, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, e con l'unanimità dei consiglieri rappresentanti dei Fondatori Promotori, l'ammissione di altri Enti come Fondatori determinandone la quota da versare al Fondo di dotazione;
- g) delibera sull'ammissione dei Partecipanti, valutandone le motivazioni e determinando l'ammontare del loro contributo;
- h) delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento, la nomina del/dei liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, dopo averle sottoposte all'approvazione di tutti i Fondatori, quando abbia ottenuto l'approvazione espressa dei Fondatori Promotori;
- i) armonizza programmi e risorse, con i Fondatori quando si prevedono specifiche contribuzioni da parte degli stessi in modo da raccordare il bilancio della Fondazione con quello degli enti erogatori;

- l) approva ogni anno il programma delle attività unitamente al bilancio preventivo, che deve essere in pareggio;
- m) assume impegni di spesa secondo le previsioni di bilancio, previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente;
- n) approva ogni anno il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione di missione;
- o) può deliberare uno o più regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- p) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, con beneficio di inventario, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell'Ente;
- q) delibera la destinazione specifica dei fondi;
- r) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- s) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati, organismi culturali e di ricerca italiani o stranieri;
- t) stabilisce il numero e l'entità delle eventuali borse di studio da assegnare;
- u) esamina per la necessaria ratifica i provvedimenti presi in via d'urgenza dal Presidente.

ARTICOLO 12

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo presiede. Alle sedute del Consiglio viene invitato e può partecipare l'Assessore alla Cultura del Comune di Pontedera.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o comunque in altra sede sul territorio nazionale, quando ci siano particolari ragioni, almeno due volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da non meno di due consiglieri e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso, anche per via telematica, al domicilio di ciascun amministratore, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato due giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Può altresì partecipare, e se richiesto deve, il Collegio dei revisori.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

ARTICOLO 13

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comune di Pontedera.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne sovrintende l'attività amministrativa;
- b) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di partecipazione e i Comitati Tecnici;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) in caso di urgenza, adotta i necessari provvedimenti, comunque con esclusione dei programmi artistici e dei bilanci; detti provvedimenti dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio per la necessaria ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente dura in carica 4 anni.

Il Vice Presidente, in assenza del Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

ARTICOLO 14

Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito in sede di nomina

In Caso di Organo Monocratico la nomina compete al Comune di Pontedera.

In caso di Organo Collegiale, l'organo di controllo, è composto da tre membri:

- due nominati dal Comune di Pontedera, tra cui il Presidente;
- uno dalla Fondazione fabbrica Europa

I revisori durano in carica quattro anni; alla scadenza del termine, ciascuno di essi può essere confermato nella carica.

L'Organo di controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi, effettua periodicamente le verifiche di cassa.

L'Organo di controllo può, e se richiesto deve, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea di partecipazione.

ARTICOLO 15

Amici della Cultura

Sono iscritti in un Albo Speciale quei soggetti che, desiderando aiutare la Fondazione al perseguimento dei suoi scopi, senza tuttavia assumere obblighi fissi inerenti la gestione e le spese annuali di esercizio, contribuiscono con personali elargizioni alle finalità dell'Ente.

Il Presidente della Fondazione può indire annualmente una riunione degli iscritti all'Albo Speciale per informarli sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.

ARTICOLO 16

Esercizio

L'esercizio sociale ha durata annuale: inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

ARTICOLO 17

Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi, salva la loro ricostituzione con nuovi apporti da parte dei soci entro la scadenza dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza patrimoniale;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità.

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altro ente o a fini di pubblica utilità, in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e

dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le donazioni fatte dal Comune di Pontedera, terminata la liquidazione, saranno restituite al Comune stesso.

ARTICOLO 18

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.